

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2550

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, TATARELLA, NANIA, VALENSISE, AGOSTINACCHIO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARDICA, BARBIERI, BARRA, DOMENICO BASILE, VINCENZO BASILE, BIZZARRI, BLANCO, BONO, CAPITANEO, CARDIELLO, CARRARA, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, CEFARATTI, COLA, COLOSIMO, CUSCUNÀ, DELL'UTRI, DEL PRETE, EPIFANI, FALVO, FORESTIERE, FRAGALÀ, GISSI, LA GRUA, LANDOLFI, LIUZZI, LO PORTO, MANZONI, MARENGO, MARIANO, GIOVANNI MARINO, MARINO BUCCELLATO, MASTRANGELO, MAZZONE, MORMONE, MUSSOLINI, NAPOLI, NERI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, OZZA, GIOVANNI PACE, PAMPO, PAOLONE, PARLATO, PATARINO, PETRELLI, PEZZELLA, PITZALIS, POLI BORTONE, PORCU, RALLO, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, SALVO, SCALISI, SIDOTI, SIMEONE, SIMONELLI, SOSPIRI, SPAGNOLETTI-ZEULI, TASCONE, TRANTINO, TRINGALI, VENEZIA**

Norme per contenere la riduzione dei trasferimenti erariali di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per i comuni del Mezzogiorno e delle aree depresse

*Presentata il 17 maggio 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, all'articolo 3 ha, tra l'altro, disposto la riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali per un ammontare complessivo di 670 miliardi (600 relativi ai comuni e 70 alle province) e ha determinato i parametri per il riequilibrio dei trasferimenti erariali

ordinari e consolidati di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini del riequilibrio è stato stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili mediante l'utilizzo di parametri di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Il meccanismo di calcolo ha comportato che il taglio sia diverso per ogni comune e

non riguarda, quindi, tutte le 8100 amministrazioni. Infatti gli enti colpiti dalla manovra per un importo complessivo di 600 miliardi sono 1906, per oltre 21 milioni di italiani, per un importo di 28.000 lire circa *pro-capite*. Fra le aree più penalizzate vi sono la Campania (338 comuni), la Calabria (139 comuni) e la Sicilia (179 comuni).

Un terzo dei tagli ai trasferimenti si concentra, però, in otto capoluoghi di provincia — Milano, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Trieste, Salerno e Cosenza — per un importo complessivo di 205 miliardi di lire.

Quindi, tra i capoluoghi più pesantemente penalizzati dalla manovra risultano anche due comuni dell'Italia meridionale: Salerno per circa 13 miliardi — media *pro-capite* di circa 85.000 lire — e Cosenza per circa 12 miliardi — media *pro-capite* 138.000 lire — (oltre a Catanzaro, Reggio Calabria, Avellino e Potenza) ovvero due capoluoghi della cosiddetta area debole già classificati verso gli ultimi posti per il reddito *pro-capite*, per le risorse economiche, per gli apparati produttivi e per le condizioni generali di vita civile.

In sede di applicazione, cioè, il meccanismo di calcolo si è rivelato oltremodo iniquo. In effetti i comuni del Mezzogiorno dovranno pagare un tributo che supera i 260 miliardi, per cui si rende indispensabile, tenendo conto che non è possibile in un regime solidaristico applicare parametri uniformi tra i comuni delle cosiddette « aree forti » ed i comuni delle cosiddette aree deboli, un correttivo per evitare che la manovra sulla finanza locale sia fortemente sperequata.

Senza considerare che intervenendo il taglio nel corso dell'esercizio finanziario produce gravi difficoltà addirittura insuperabili per alcuni comuni in sostanziale stato di pre-dissesto.

La presente proposta di legge si ripropone quindi l'obiettivo del riequilibrio dei tagli di spesa, incidendo non sul complesso meccanismo di calcolo e sui parametri di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, ma sui risultati che scaturiscono dalla loro applicazione.

Per cui, con tre articoli, ci si ripropone di raggiungere l'obiettivo citato attraverso un intervento di riduzione dei tagli per i comuni del Mezzogiorno d'Italia e delle aree depresse, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995, per i quali è prevista una riduzione del 25 per cento. È prevista inoltre un'ulteriore riduzione del 25 per cento qualora detti comuni siano stati colpiti da calamità naturali ed abbiano ancora in corso la ricostruzione, ovvero risultino classificati tra i comuni disastriati o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982 e non abbiano completato il programma degli interventi di ricostruzione. Il che comporta, tenendo conto dei calcoli del Ministero dell'interno, un minor introito per l'Erario di circa 115 miliardi annui, importo che può essere fronteggiato con una pari somma ricavata mediante la riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio dello Stato in gestione, facendo ricorso all'accantonamento iscritto per il Ministero del tesoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le riduzioni dei contributi erariali da trasferire agli enti locali, determinate ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono diminuite in misura pari al 25 per cento in favore degli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

## ART. 2.

1. Qualora gli enti locali di cui all'articolo 1 siano ricompresi tra gli enti locali per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per i quali siano ancora in corso i relativi interventi, ovvero tra gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, identificati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e per i quali non sia stato completato il programma degli interventi di ricostruzione, le riduzioni dei contributi erariali sono diminuite in loro favore in misura pari al 50 per cento.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante riduzione per un importo corrispondente dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.